

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2978

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro per la funzione pubblica

(MAZZELLA)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

col Ministro per i beni e le attività culturali

(URBANI)

e col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(LUNARDI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 2004

Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni
settori della pubblica amministrazione

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	7
Allegato	»	8
Disegno di legge	»	11
Testo del decreto-legge	»	12

ONOREVOLI SENATORI. - L'accluso decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, reca disposizioni urgenti volte a garantire e a migliorare il funzionamento di alcuni particolari settori della pubblica amministrazione.

Articolo 1.

(Validità di contratti di lavoro)

L'articolo 1, comma 1, dispone la validità fino al 31 dicembre 2004 dei contratti di lavoro stipulati tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, l'INPDAP e l'INAIL con ex lavoratori socialmente utili, in base a quanto previsto dalla convenzione del 23 novembre 2000 siglata tra il Ministero e gli enti suddetti. I contratti in esame scadono il 30 giugno 2004 e la proroga consente agli enti di avvalersi della professionalità e dell'esperienza oramai acquisite da parte dei lavoratori assunti con le modalità indicate.

Il comma 2 fa fronte ad una situazione davvero peculiare che riguarda alcuni soggetti i quali, pur avendo superato con esito positivo una selezione pubblica espletata a seguito di bando di offerta di formazione e lavoro per l'assunzione presso l'INPDAP di giovani disoccupati, avevano oltrepassato, al momento della stipula del contratto, l'età prescritta dalla normativa (articolo 16, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451). Tali soggetti sono stati quindi assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 16 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale degli enti pubblici non economici (di cui al provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 aprile 1995,

pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 9 settembre 1995) e il relativo contratto, già prorogato fino all'8 aprile 2004, è ormai scaduto essendo stato raggiunto il limite massimo previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Si dispone quindi la validità fino al 31 dicembre 2004 dei suddetti contratti al fine di evitare la perdita delle esperienze professionali maturate da tale personale e di garantire la continuità dell'azione amministrativa dell'ente.

Il comma 3 precisa che gli oneri connessi alle precedenti disposizioni non gravano sul bilancio dello Stato.

Il comma 4 proroga, in attesa dell'adozione dei regolamenti di organizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), la validità dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere presso lo stesso Centro alla data di entrata in vigore del decreto-legge. La norma è assolutamente urgente essendo volta ad evitare che l'attività del CNIPA e la piena realizzazione dei programmi di *E-Government* siano pregiudicati dalla imminente scadenza dei contratti in essere, tenuto conto che molti di essi non sono ulteriormente prorogabili o rinnovabili. Anche in questo caso la proroga è fissata al 31 dicembre 2004.

Articolo 2.

(Misure relative alla Croce Rossa ed alla Società Dante Alighieri)

L'articolo 2 reca misure provvisorie atte a garantire il miglior funzionamento dell'Associazione italiana della Croce Rossa, in attesa dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la riclassificazione, ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70. La norma fa quindi salvi gli ef-

fetti giuridici ed economici di atti organizzativi del commissario straordinario dell'Associazione adottati *medio tempore*.

Il comma 2 estende il particolare regime agevolato previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, alla Società Dante Alighieri; la disposizione si è resa necessaria al fine di meglio consentire a tale meritoria Società di realizzare in modo più compiuto la propria missione culturale, unanimamente e da tempo riconosciuta anche a livello internazionale.

Nel comma 3 si precisa che l'articolo in esame non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 3.

(Diritto di opzione per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri)

L'articolo 3 è diretto a dirimere alcune incertezze interpretative insorte in ordine all'ambito soggettivo di applicazione del diritto di opzione a permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso di trasferimento ad altre amministrazioni di competenze già proprie della Presidenza medesima. Tali incertezze, ove non fugate, rischiano di alimentare un consistente e dannoso contenzioso interno, vanificando di fatto l'opera di razionalizzazione compiuta a seguito del generale processo di riorganizzazione di compiti e funzioni della Presidenza e la conseguente ridefinizione delle sue strutture. Ciò in particolare per quel che riguarda il personale in origine appartenente ai Servizi tecnici nazionali trasferito, ai sensi degli articoli 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e 38, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, nonché, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alle Regioni ovvero ad altri organismi ivi previsti, come il Registro italiano dighe. L'articolo non comporta

nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 4.

(Personale di prestito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio)

L'articolo 4 prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio possa continuare ad avvalersi di personale ivi in servizio in posizione di comando o in posizione analoga. La norma presenta carattere d'urgenza in quanto alcuni comandi in essere sono di prossima scadenza e, in caso di mancato rinnovo, ne deriverebbero evidenti disfunzioni nell'organizzazione del Ministero, con parziale pregiudizio dell'efficienza e dell'operatività dell'amministrazione. L'articolo non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in quanto alla spesa per il rinnovo dei comandi si fa fronte mediante le somme stanziata annualmente sui competenti capitoli di parte corrente.

Articolo 5.

(Normative tecniche in materia di costruzioni)

Al fine di garantire con urgenza uniformi livelli di sicurezza nel campo delle costruzioni, l'articolo 5 dispone che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, provveda alla redazione di norme tecniche per le verifiche sismiche ed idrauliche, relative alle costruzioni, nonché di ulteriori norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione. Tali norme tecniche sono emanate con le procedure di cui all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel rispetto delle competenze regionali e delle province autonome, di concerto con il citato Dipartimento della protezione civile.

Articolo 6.

(Modificazioni alla legge 28 gennaio 1994, n. 84).

L'articolo 6 integra le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per quanto concerne la procedura di nomina dei presidenti delle Autorità portuali. La normativa vigente prevede che il presidente sia nominato, previa intesa con la regione interessata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito di una terna di esperti (di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia, dei trasporti e portuale) designati rispettivamente dalla provincia, dai comuni e dalle camere di commercio, competenti per territorio. La terna deve essere comunicata tre mesi prima della scadenza del mandato al Ministro, il quale, con atto motivato, può chiedere la designazione di una seconda terna di candidati, nell'ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro nomina il presidente, previa intesa con la regione interessata, comunque tra personalità che risultano in possesso dei predetti requisiti.

Da tali disposizioni emerge come dato essenziale nella procedura di nomina la «previa intesa» con la regione interessata. La normativa tuttavia non prevede alcun procedimento espressamente finalizzato a superare la «mancata intesa,» e ciò rappresenta una evidente lacuna normativa che è necessario ed urgente colmare, anche per evitare il frequente ricorso alla nomina di commissari straordinari.

La modifica proposta introduce una «norma di chiusura» del sistema, applicando una procedura già prevista dall'ordinamento (articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616; decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) ed ampiamente sperimentata proprio per evitare paralisi dell'azione amministrativa.

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica)

L'articolo in esame dà attuazione all'ordine del giorno n. 0/1912/5/7^a della 7^a Commissione del Senato, accolto dal Governo, il 5 maggio 2004, in sede di conversione del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, con il quale il Parlamento ha chiesto di intervenire con specifica disposizione legislativa per ribadire la centralità del ruolo di garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale, da sempre attribuito al CONI.

La disposizione è volta altresì ad evitare dubbi interpretativi che comportino eventuali estensioni delle agevolazioni fiscali a società e associazioni sportive che non operano in ambito CONI; si dispone, infatti, che il riconoscimento ai fini sportivi delle società ed associazioni sportive dilettantistiche sia elemento determinante per l'applicazione dei benefici in deroga alle vigenti disposizioni fiscali ed è quindi necessario mantenere al CONI il ruolo di garanzia, più volte ribadito dal legislatore ed in particolare con il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recentemente novellato.

Articolo 8.

(Disposizioni relative al Ministero della difesa)

L'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha previsto, quanto al Ministero della difesa, un'articolazione in direzioni generali, previste in numero non superiore a dieci. Tale assetto ha, tuttavia, evidenziato una rilevante criticità, in particolare in occasione della partecipazione delle Forze armate alle missioni internazionali umanitarie e di mantenimento della pace.

Infatti, la Direzione generale del commissariato e dei servizi generali, istituita a seguito dell'unificazione di due distinte Direzioni generali nell'ambito della più generale riorganizzazione dell'area tecnico-ammini-

strativa del Ministero, operata dal decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, ha incontrato notevoli difficoltà a soddisfare tempestivamente ed in modo efficace le esigenze prospettate sia dagli altri enti dell'area centrale della Difesa, sia dalle strutture operative delle Forze armate (ad esempio l'acquisizione urgente di equipaggiamenti e mezzi speciali o la stipula e la gestione dei contratti di assicurazione per il personale impiegato nelle missioni).

Si rende, pertanto, necessario incrementare da dieci a undici il numero massimo delle direzioni generali del Ministero, allo scopo di poter ricostituire, per scissione della predetta Direzione generale del commissariato e dei servizi generali, le pregresse Direzioni generali di commissariato (competente per le attività contrattuali relative a viveri, vestiario, equipaggiamento, casermaggio) e dei servizi generali (competente per le attività di provveditorato connesse con il funzionamento degli uffici, servizi poligrafici, trasporti, manovalanze, archivi generali, pulizia dei locali),

recuperando così funzionalità in ciascuno degli ambiti di intervento grazie ad un più efficace utilizzo delle risorse strumentali e professionali ed all'omogeneità delle normative di settore delle relative procedure.

L'istituzione di due distinte direzioni generali in luogo dell'attuale Direzione generale del commissariato e dei servizi generali sarà quindi disposta a mezzo dello strumento regolamentare di cui all'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei limiti delle risorse strumentali e di personale disponibili.

L'articolo 9 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto.

Le disposizioni del presente decreto non comportano nuovi o maggiori a carico del bilancio dello Stato; peraltro, per quanto concerne l'articolo 8, è stata redatta un'ulteriore specifica relazione per avvalorare l'invarianza della spesa derivante dall'applicazione del medesimo articolo.

RELAZIONE TECNICA

ARTICOLO 8 (*Disposizioni relative al Ministero della difesa*)

L'articolo in esame comporta l'incremento di una unità del numero complessivo dei dirigenti di prima fascia (ex dirigenti generali di livello C) previsti dalla dotazione organica del Ministero della difesa. L'onere derivante da tale incremento è compensato rendendo indisponibili, contestualmente alla nomina del dirigente di prima fascia, tre posti effettivamente coperti di livello dirigenziale non generale. A tale proposito, si evidenzia che la retribuzione annua complessiva media di un dirigente di prima fascia ammonta a 213.453,78 euro, mentre la retribuzione complessiva annua media di un dirigente di seconda fascia è pari a 91.148,62 euro; tali importi sono considerati al lordo delle ritenute a carico dello Stato.

L'ipotesi alternativa di conferimento del nuovo posto di dirigente generale ad un ufficiale generale delle Forze armate e gradi corrispondenti, equiparato a dirigente di prima fascia, nell'ambito delle consistenze organiche delle Forze armate previste dalla vigente normativa, non determina una vacanza, per il cui ripianamento si renda necessario procedere a promozioni aggiuntive, con conseguenti maggiori oneri; ciò in ragione del fatto che, come noto, l'attuale sistema ordinamentale prevede, in tema di progressione di carriera degli ufficiali, la regola del numero fisso annuale delle promozioni per ciascun grado, e questo indipendentemente dall'esistenza o meno di vacanze organiche. Con specifico riferimento al caso in esame si rileva, infine, che la posizione ordinativa «lasciata» dall'ufficiale generale chiamato a ricoprire il nuovo incarico di direttore generale potrà essere agevolmente riassorbita, sotto il profilo organizzativo dell'impiego, nel contesto della ristrutturazione, in senso riduttivo, della componente operativa delle Forze armate, ancora in atto.

In sostanza l'intervento, sia nella prima ipotesi sia nella seconda, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Con il regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno, quindi, adottate le disposizioni necessarie per assicurare l'invarianza della spesa.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Legge 28 gennaio 1994, n. 84

Riordino della legislazione in materia portuale

... *Omissis* ...

Art. 8. - (*Presidente dell'autorità portuale*)

1. Il presidente è nominato, previa intesa con la regione interessata, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale designati rispettivamente dalla provincia, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la cui competenza territoriale coincide, in tutto o in parte, con la circoscrizione di cui all'articolo 6, comma 7. La terna è comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione tre mesi prima della scadenza del mandato. Il Ministro, con atto motivato, può chiedere di comunicare entro trenta giorni dalla richiesta una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro nomina il presidente, previa intesa con la regione interessata, comunque tra personalità che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale.

2. Il presidente ha la rappresentanza dell'autorità portuale, resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta. In sede di prima applicazione della presente legge la terna di cui al comma 1 è comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione entro il 31 marzo 1995. Entro tale data le designazioni già pervenute devono essere comunque confermate qualora gli enti di cui al comma 1 non intendano procedere a nuova designazione. Si applicano le disposizioni di cui al comma 1, terzo e quarto periodo.

2-bis. I presidenti, nominati ai sensi del comma 2, assumono tutti i compiti dei commissari di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3.

3. Il presidente dell'autorità portuale:

- a) presiede il comitato portuale;
- b) sottopone al comitato portuale, per l'approvazione, il piano operativo triennale;
- c) sottopone al comitato portuale, per l'adozione, il piano regolatore portuale;
- d) sottopone al comitato portuale gli schemi di delibere riguardanti il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e il trattamento del segretario generale, nonchè il recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnico-operativa;
- e) propone al comitato portuale gli schemi di delibere riguardanti le concessioni di cui all'articolo 6, comma 5;
- f) provvede al coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, nonchè al coordinamento e al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali;
- [g) esprime parere al capo del compartimento marittimo sugli adeguamenti delle tariffe relative al servizio di rimorchio marittimo];
- h) amministra le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'articolo 6, comma 7, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il comitato portuale, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- i) esercita le competenze attribuite all'autorità portuale dagli articoli 16 e 18 e rilascia, sentito il comitato portuale, le autorizzazioni e le concessioni di cui agli stessi articoli quando queste abbiano durata non superiore a quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, e all'articolo 18, commi 1 e 3;
- l) promuove l'istituzione dell'associazione del lavoro portuale di cui all'articolo 17;
- m) assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede, con l'intervento del servizio escavazione porti di cui all'articolo 26, e, in via subordinata, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, commi 8 e 9, sulla base di progetti sottoposti al visto del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, nel rispetto della normativa sulla tutela ambientale, anche adottando, nei casi indifferibili di necessità ed urgenza, provvedimenti di carattere coattivo; nei casi di interventi urgenti e straordinari di escavazione provvede, anche ricorrendo a modalità diverse da quelle di cui all'articolo 6, comma 5. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate;

n) esercita i compiti di proposta in materia di delimitazione delle zone franche, sentite l'autorità marittima e le amministrazioni locali interessate;

n-bis) esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla presente legge agli altri organi dell'autorità portuale.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

... *Omissis* ...

Art. 21. - (*Ordinamento*)

1. Il ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a dieci, coordinate da un segretario generale.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18 febbraio 1997, n. 25 e nel decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 e nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, nonchè nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

... *Omissis* ...

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2004.

Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in particolari settori della pubblica amministrazione, al fine di assicurarne una migliore funzionalità;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 maggio e del 21 maggio 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Validità di contratti di lavoro)

1. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi della convenzione 23 novembre 2000 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 16 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale degli enti pubblici non economici - quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995 - tra l'INPDAP e i soggetti che, pur utilmente collocati in graduatorie di selezione pubblica per contratti di formazione e lavoro di cui

al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, avevano superato il limite dei trentadue anni di età al momento della sottoscrizione dei relativi contratti.

3. Gli oneri finanziari relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 2 sono a carico degli enti di cui ai medesimi commi, che vi provvedono senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione ed in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2004, se in scadenza entro tale data.

Articolo 2.

(Misure relative alla Croce Rossa ed alla Società Dante Alighieri)

1. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono fatti salvi gli effetti giuridici ed economici delle ordinanze commissariali dell'Associazione italiana della Croce Rossa n. 430 del 3 marzo 2003, n. 1541 del 23 luglio 2003 e n. 1657 dell'8 settembre 2003; la dotazione organica dell'ente rimane provvisoriamente determinata dall'ordinanza commissariale n. 1996 del 24 novembre 2003.

2. In considerazione dell'alto rilievo culturale e dei fini istituzionali della Società Dante Alighieri e della comprovata e pluridecennale notorietà, anche in ambito internazionale, per la predetta Società non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle proprie attività statutarie, nei limiti e alle condizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 3.

*(Diritto di opzione per il personale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri)*

1. L'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpreta nel senso che il diritto di opzione ivi previsto deve intendersi attribuito esclusivamente al personale a suo tempo inquadrato nei ruoli di cui alle Tabelle B e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, e non anche al personale appartenente ad altri ruoli istituiti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi di diverse

disposizioni normative, pur se aggiunti ai ruoli di cui alla predetta legge n. 400 del 1988.

Articolo 4.

*(Personale di prestito presso
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio)*

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in relazione alle diversificate e specialistiche esigenze funzionali, può continuare ad avvalersi, nei limiti delle competenti risorse di bilancio, di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, a tale fine collocato in posizione di comando o in analoga posizione consentita dai rispettivi ordinamenti. Il costo del personale durante il periodo di utilizzazione è posto a carico del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Articolo 5.

(Normative tecniche in materia di costruzioni)

1. Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni.

2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con le procedure di cui all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il Dipartimento della protezione civile.

Articolo 6.

(Modificazioni alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«I-bis. Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di sottoporre la que-

stione al Consiglio dei Ministri, che provvede con deliberazione motivata.».

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica)

1. In relazione alla necessità di confermare che il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.

2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.

Articolo 8.

(Disposizioni relative al Ministero della difesa)

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «non superiori a dieci» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a undici».

2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il maggior onere derivante dalla previsione, ai sensi del comma 1, del trattamento economico spettante al titolare dell'incarico di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è compensato rendendo indisponibili, al fine del conferimento presso la stessa amministrazione, tre posti effettivamente coperti di livello dirigenziale. In alternativa, il predetto incarico di cui all'articolo 19, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 è conferito ad un ufficiale generale e gradi corrispondenti delle Forze armate, equiparato a dirigente di prima fascia, ferma restando la consistenza organica dei predetti gradi prevista dalla vigente normativa.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono adottate le disposizioni idonee ad assicurare in via definitiva l'invarianza della spesa.

Articolo 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI – MAZZELLA – TREMONTI –
URBANI – LUNARDI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI